

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF008
	PIANO GENERALE IMPIANTI	Emissione: 30.12.04
		Rev. 2 – 20.09.12
		Pagina 1 di 32

Documento

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PER LA DISCIPLINA E L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI ED AFFISSIONALI

<i>Rev.</i>	<i>Data</i>	<i>Oggetto della revisione</i>
1	30.12.2004	1a emissione - Approvato con deliberazione C.C. 30.12.2004 n. 70 esecutiva in data 31.01.2005 - Entrato in vigore il 01.01.2005
2	20.09.2012	Modificato il formato e assegnato numero documento. Testo coordinato con le modifiche introdotte con delibera C.C. 01/10/2012 n. 56

<i>Redazione</i>	A. Saccomani	<i>Controllo</i>	L.Tascillo	<i>Approvazione</i>	B.Armone Caruso
	<i>F.to A. Saccomani</i>		<i>F.to L. Tascillo</i>		<i>F.to B. Armone Caruso</i>

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF008
	PIANO GENERALE IMPIANTI	Emissione: 30.12.04
		Rev. 2 – 20.09.12
		Pagina 2 di 32

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I PREMESSE

Art. 1 Oggetto

- 1 Il Piano Generale degli Impianti, d'ora innanzi definito "Piano", ha per oggetto l'insieme delle norme che disciplinano la collocazione dei mezzi pubblicitari permanenti o temporanei, visibili dagli spazi pubblici o da luoghi aperti al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili. Esso detta inoltre disposizioni in ordine alla pubblicità effettuata mediante segni orizzontali reclamistici, emissioni sonore e veicoli.
- 2 Ai fini di quanto previsto al comma 1, il Piano determina la tipologia, le distanze, le caratteristiche dei mezzi pubblicitari, siano essi apposti su proprietà pubbliche o private, nonché la superficie degli impianti destinati alla pubblicità a mezzo di affissione diretta, con la precisazione che tutte le misure delle superfici esprimono nell'ordine: la base, l'altezza, la profondità.
- 3 Il Piano individua altresì:
 - a) l'assetto viario e le competenze di altri Enti territoriali eventualmente interessati, al fine di determinare limiti e divieti "zonali" anche agli effetti dei disposti di cui al Codice della Strada e relativo regolamento;
 - b) gli snodi stradali in cui l'installazione di impianti o di particolari forme di mezzi pubblicitari, comportano situazioni di rischio per la sicurezza stradale;
 - c) i luoghi, le strade ed i siti soggetti a vincolo urbanistico, ambientale, paesaggistico, etc., all'interno di ciascuna zona in cui viene diviso il territorio comunale.
- 4 Ai fini delle Pubbliche affissioni, il Piano:
 - a) determina caratteristiche, quantità e dislocazione degli impianti di pubbliche affissioni;
 - b) individua gli impianti affissionali destinati ad accogliere messaggi di carattere commerciale, la cui affissione è richiesta al Servizio Pubblico;
 - c) disciplina la programmazione della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti nonché delle nuove installazioni;
 - d) fissa, fermi restando i formati dei manifesti costituenti standard nazionali, le dimensioni, nonché le forme ed il colore da utilizzarsi esclusivamente per questo tipo di impianti.
- 5 Il Piano è redatto secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 15/11/1993 n. 507, nonché dei criteri dettati dal Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
- 6 Esso è regolato altresì dalle norme contenute nel Codice della strada e relativo regolamento di attuazione, nel regolamento di polizia urbana e negli altri regolamenti comunali, ai quali tutti il Piano fa rinvio.

Art. 2 Finalità

- 1 Finalità del Piano è il corretto utilizzo delle varie forme pubblicitarie, nel rispetto, in particolare, delle norme di sicurezza per la circolazione ed il traffico, delle norme stabilite dagli strumenti urbanisti e di quelle dettate in materia di arredo urbano, nonché in armonia con le caratteristiche architettoniche, archeologiche, artistiche, ambientali e paesaggistiche dei siti coinvolti.

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF008
	PIANO GENERALE IMPIANTI	Emissione: 30.12.04
		Rev. 2 – 20.09.12
		Pagina 3 di 32

- 2 Relativamente alle pubbliche affissioni, scopo del Piano è garantire l'interesse pubblico alla diffusione di manifesti di istituto del Comune, dello Stato, della Regione e degli altri Enti territoriali, nonché la salvaguardia del diritto alla libera espressione del pensiero attraverso l'affissione di manifesti comunque privi di rilevanza economica.
- 3 Il Piano costituisce indispensabile strumento per l'applicazione del canone sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni; esso integra, pertanto, la disciplina dettata nei relativi regolamenti.

Art. 3

Aggiornamento ed attuazione del Piano

- 1 Il responsabile del servizio individuato all'interno del PEG, di concerto con i responsabili degli altri servizi interessati, cura l'aggiornamento, la modifica e l'attuazione del presente piano.
- 2 *abrogato*
- 3 Il completamento dell'impiantistica affissionale è realizzato sulla base di appositi progetti.
- 4 I progetti, la cui predisposizione può essere affidata anche all'esterno, dispongono altresì in ordine ai tempi di attuazione.
- 5 L'aggiornamento ed il completamento dell'impiantistica affissionale può anche avvenire a cura del concessionario, sulla base di progetti dallo stesso predisposti e presentati in sede di gara.

Art. 4

Ambito di applicazione

- 1 Le disposizioni del Piano si applicano ai messaggi pubblicitari, istituzionali, commerciali e privati.
- 2 Rimane ferma, per ogni forma di pubblicità, la disciplina stabilita dal Codice della strada e relativo regolamento di attuazione e dal regolamento di Polizia urbana.

Art. 5

Suddivisione del territorio

- 1 Il territorio del Comune, ai fini del presente Piano, è suddiviso nelle seguenti zone omogenee:
 - A) CENTRO STORICO propriamente detto.
Comprende le aree incluse nelle perimetrazioni degli insediamenti urbani aventi carattere ambientale; esso include le strade indicate nell'allegato 2 e contrassegnate con la lettera A.
 - B) CENTRO URBANO
Comprende tutte le aree esterne al centro storico formanti tessuti edificati omogenei e continui; l'elenco delle strade attualmente rientranti in questa zona sono contrassegnate nell'allegato 2 con la lettera B.
 - C) PERIFERIA DELL'ABITATO URBANO
Comprende le aree poste ai margini del centro urbano, edificate in maniera sporadica e prive di disegno organico, seppur non più agricole.
 - D) ZONA INDUSTRIALE
Comprende le aree all'interno delle quali sono insediati o insediabili le attività produttive, artigianali, industriali e commerciali di maggior rilevanza per il Comune.
 - E) FRAZIONI
Comprendono le aree e gli immobili inclusi nelle perimetrazioni svolte dal Piano regolatore ai fini dell'individuazione dei nuclei insediativi frazionali.

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF008
	PIANO GENERALE IMPIANTI	Emissione: 30.12.04
		Rev. 2 – 20.09.12
		Pagina 4 di 32

F) RESTO DEL TERRITORIO

Comprende le restanti zone del territorio comunale.

- 2 L'individuazione delle zone omogenee di cui al comma precedente trova puntuale riscontro sulle tavole di Piano regolatore riproducenti il territorio comunale alla scala 1:5000, di cui all'allegato 1.

PARTE II VINCOLI GENERALI

Art. 6 Assetto viario

- 1 In relazione alle diverse caratteristiche delle strutture viarie ed alla loro classificazione, per i riflessi che le stesse possono avere sulla disciplina del presente Piano, si rinvia alle norme del codice della Strada e relativo regolamento di attuazione (attualmente art.2, 2° comma C.d.S.).

Art. 7 Snodi stradali

- 1 Non esistono sul territorio comunale snodi stradali, intendendosi per tali le intersezioni stradali, comportanti situazioni di rischio tali da escludere l'installazione di forme particolari di impianti pubblicitari. Valgono pertanto per gli stessi le regole generali previste per le varie tipologie di impianti, con le limitazioni stabilite dalle norme del Codice della strada e relativo regolamento, nonché dai regolamenti comunali.

Art. 8 Vincoli urbanistici, ambientali e paesaggistici

- 1 Ai fini di un'adeguata tutela e valorizzazione delle risorse del territorio, é necessario che la collocazione degli impianti pubblicitari tenga conto della qualità storico artistica e paesaggistico ambientale del tessuto urbano e del territorio ad esso circostante.
- 2 A tale scopo sono individuate le seguenti categorie normative di aree ed edifici oggetto di tutela:
 - CLASSE I:
 - a) beni culturali vincolati ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. n.42/2004 (ex L.1089/1939)
 - CLASSE II:
 - a) beni paesaggistici vincolati ai sensi dell'art.134 del DLgs. 42/2004 (ex L.1497/1939, L.431/1985, ecc.)
 - CLASSE III:
 - a) beni culturali ambientali da salvaguardare ai sensi dell'art.24 della L.R. n.56/1977, ossia edifici segnalati di carattere storico-artistico e di carattere storico-documentario;
 - b) zona agricola di salvaguardia ambientale EE/sa;
 - c) fascia di rispetto dei cimiteri comunali.
- 3 Per l'individuazione cartografica delle aree e degli edifici di cui al primo comma, si fa riferimento agli elaborati del vigente Piano Regolatore approvato con D.G.R. n.15 del 2/11/2004 ed alle sue future varianti.
- 4 Sulle aree e gli edifici rientranti nella prima classe é vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità, fatta eccezione per i casi previsti dall'art.49 del D.Lgs. n.42/2004.

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF008
	PIANO GENERALE IMPIANTI	Emissione: 30.12.04
		Rev. 2 – 20.09.12
		Pagina 5 di 32

- 5 Sulle aree e gli edifici rientranti nella seconda classe é ammesso collocare cartelli e altri mezzi di pubblicità, previa autorizzazione in subdelega dell'amministrazione comunale, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art.153 del D.Lgs. n. 42/2004.
- 6 Sulle aree e gli edifici rientranti nelle classi prima, seconda e terza, per il rilascio dell'autorizzazione comunale, quando ammessa dalla vigente legislazione, ai fini dell'installazione di cartelli, insegne di esercizio o qualunque altro mezzo pubblicitario di carattere permanente o temporaneo, il preventivo parere della Commissione edilizia.
- 7 Essa valuta, in particolare, il corretto ed armonico inserimento nel contesto di particolare pregio storico/artistico e/o paesaggistico/ambientale, a seguito della verifica, effettuata dagli uffici comunali competenti, del rispetto delle prescrizioni dei Piani del colore e dell'Arredo urbano, del Piano di qualificazione urbana e del Regolamento edilizio. La Giunta comunale, sentita la Commissione edilizia, ha comunque sempre la facoltà di definire spazi, modalità, dimensioni e tipologia dei suddetti mezzi pubblicitari, ogni qualvolta ragioni di salvaguardia e tutela lo richiedano.

PARTE III MEZZI PUBBLICITARI

TITOLO I GENERALITA'

Art. 9 Definizione

- 1 Ai fini del Piano viene definito impianto pubblicitario qualsiasi manufatto predisposto alla diffusione di messaggi pubblicitari diretti al potenziamento dell'immagine di un'azienda, nonché alla propaganda di finalità sociali o di istituto.
- 2 Gli impianti pubblicitari ammessi sul territorio comunale sono quelli individuati nei successivi articoli; dalla regolamentazione é esclusa tutta la segnaletica stradale.

Art.10 Caratteristiche generali

- 1 Gli impianti pubblicitari possono essere:
 - a) permanenti o temporanei, acustici o visivi nonché mobili; essi possono contenere unicità o pluralità di messaggi;
 - b) *monofacciali*, quando contengono il messaggio pubblicitario su un'unica superficie piana, *bifacciali*, quando contengono su due distinte facce contrapposte messaggi pubblicitari di uguali o differenti contenuti la cui percezione non è contemporanea, *polifacciali*, quando il messaggio contenuto è distribuito su due o più facce allo scopo di aumentarne l'efficacia;
 - c) *opachi*, se privi di illuminazione, *luminosi*, se provvisti di congegno di illuminazione incorporato nel mezzo stesso, *illuminati*, se resi luminosi mediante apposito dispositivo diretto a convergere un fascio di luce sul mezzo pubblicitario;
 - d) *mobili*, qualora utilizzino persone fisiche in movimento, aeromobili, aerostati, etc.

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF008
	PIANO GENERALE IMPIANTI	Emissione: 30.12.04
		Rev. 2 – 20.09.12
		Pagina 6 di 32

Art. 11

Autorizzazione all'installazione degli impianti – rinvio

- 1 L'installazione o l'utilizzo degli impianti e mezzi pubblicitari previsti dal presente Piano é soggetta ad autorizzazione amministrativa nelle forme previste dal regolamento comunale per l'installazione dei mezzi pubblicitari.
- 2 E' soggetta ad autorizzazione altresì:
 - a) la pubblicità effettuata con segni orizzontali reclamistici (art. 71)
 - b) la pubblicità fonica (art. 90)
 - c) la pubblicità posta sui veicoli pubblicitari (art. 91)
 - d) il volantaggio (art.92).
- 3 L'autorizzazione amministrativa di cui al comma 1 é rilasciata previo parere della Commissione edilizia nei casi previsti dall'art.8, nonché per l'installazione dei seguenti impianti:
 - a) insegne di esercizio – art. 42
 - b) cartelli (tabelloni, plance e pannelli) – art.51
 - c) trespolti – art. 25 e 58 lett. d
 - d) totem – art. 25 e 58 lett. E
 - e) strutture poliedriche – art. 25 e 58 lett. f.
- 4 In deroga a quanto previsto al comma 1, non sono soggette ad autorizzazione, ma pagano il canone secondo le disposizioni del richiamato regolamento, i seguenti impianti pubblicitari:
 - a) locandine – art.19
 - b) vetrofanie – art. 48
 - c) bacheche – art.66
 - d) pannelli didattici – art.58 lett. f
 - e) vetrinette porta-menù art. 66
 nonché la pubblicità effettuata su veicoli destinati al trasporto pubblico urbano.
- 5 In deroga a quanto previsto al comma 1, non sono soggette ad autorizzazione e non pagano il canone, secondo le disposizioni del richiamato regolamento, i seguenti impianti pubblicitari:
 - a) aeromobili
 - b) mongolfiere.

TITOLO II

IMPIANTI TEMPORANEI

CAPO I

Generalità

Art. 12

Definizione

- 1 Si tratta di impianti caratterizzati da strutture bidimensionali, prive di rigidità, mono o bifacciali, realizzate prevalentemente in tessuto, tela o materiale cartaceo, talvolta plasticate. Rientrano in questa categoria gli impianti la cui collocazione viene richiesta per periodi di tempo determinati e limitati.
- 2 Gli impianti sono prevalentemente costituiti da striscioni, locandine e manifesti, stendardi, gonfaloni, cartelli, tabelloni temporanei, preinsegne temporanee e teli pittorici monofacciali, aeromobili e palloni frenati; essi vengono normalmente destinati ad esporre la pubblicità relativa a manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, vendite e offerte promozionali.

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF008
	PIANO GENERALE IMPIANTI	Emissione: 30.12.04
		Rev. 2 – 20.09.12
		Pagina 7 di 32

- 3 L'immagine dei vari tipi di impianto é riprodotta nell'allegato n.7.

Art. 13 Dimensioni

- 1 La dimensione di questi impianti non può superare i 6 mq.

Art. 14 Divieti

- 1 Gli impianti rientranti in questa categoria, quando destinati a pubblicità e propaganda di soggetti privati, non possono essere collocati:
- a) nel centro storico, salvo le deroghe espressamente stabilite nel presente Piano;
 - b) su statue, monumenti, fontane monumentali, sui muri di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, nonché sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese;
 - c) sulle opere d'arte, sui ponti, parapetti, cavalcavia e le loro rampe, alberi, dispositivi di protezione marginali, nonché su aree comunali destinate a verde e nei parchi urbani.
- 2 E' vietato utilizzare strutture provvisorie per l'apposizione di impianti pubblicitari a carattere permanente.

CAPO II Disposizioni in occasione di manifestazioni e campagne pubblicitarie

Art. 15 Manifestazioni istituzionali

- 1 In occasione di manifestazioni istituzionali - intendendosi per tali sia quelle organizzate direttamente dal Comune, sia quelle organizzate in collaborazione con comitati, associazioni ed altri soggetti - é possibile l'installazione dei seguenti impianti, su tutto il territorio comunale, anche in deroga a quanto previsto negli articoli 13 e 14:
- a) striscioni, nel numero massimo di 6 e con una superficie massima di 10 mq. ciascuno;
 - b) stendardi, con dimensioni massime di m. 1 x 1,4;
 - c) tabelloni, con dimensioni massime di m. 4 x 3;
 - d) totem tradizionali e digitali, con dimensioni massime m. 4 x 1,5;
 - e) band-it ancorati sui pali dell'illuminazione pubblica, con dimensioni massime m. 5 x 1,5;
 - f) frecce direzionali ad indicazione dei percorsi da seguire per raggiungere i siti delle manifestazioni;
 - g) sistemi di segnalazione dei percorsi orizzontali sul piano della viabilità, da rimuovere nelle 24 ore successive al termine della manifestazione;
 - h) locandine.

Art. 16 Manifestazioni senza fini di lucro

- 1 In occasione di manifestazioni senza fini di lucro, é possibile l'installazione dei seguenti impianti, su tutto il territorio comunale, anche in deroga a quanto previsto negli articoli 13 e 14:
- a) striscioni, nel numero massimo complessivo di 2 e non più di uno nella stessa via;

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF008
	PIANO GENERALE IMPIANTI	Emissione: 30.12.04
		Rev. 2 – 20.09.12
		Pagina 8 di 32

- b) standardi, di dimensioni non superiori a cm. 150 x 300, nel numero indicato nell'autorizzazione;
 - c) tabelloni temporanei di dimensioni non superiori a mq. 4 x 3, nel numero indicato nell'autorizzazione; se collocati fuori dal centro storico, il numero massimo consentito é di 3, con una superficie non superiore a 6 mq. ciascuno;
 - d) locandine e manifesti.
- 2 Le disposizioni di cui al comma uno possono essere derogate in occasione di particolari manifestazioni aventi carattere nazionale o straordinario.

Art. 17

Manifestazioni e campagne pubblicitarie a carattere commerciale

- 1 In occasione di manifestazioni o altre campagne pubblicitarie a carattere commerciale, é possibile l'installazione dei seguenti impianti, per un periodo massimo di giorni 15:
- a) n. 2 striscioni
 - b) n. 50 plance o standardi di dimensioni massime cm. 100 x 140.

CAPO III

Tipologie

Art. 18

Striscione

- 1 E' un elemento bidimensionale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Esso deve essere collocato ad altezza minima di m. 5,10.
- 2 successive, nel limite massimo di quindici giorni complessivi.
- 3 Lo striscione deve essere ancorato esclusivamente alle apposite strutture predisposte dal Comune. Il montaggio deve essere eseguito, a cura e spese dei richiedenti l'installazione, con l'adozione delle opportune misure di sicurezza, a tutela sia degli installatori, sia della circolazione stradale.
- 4 Oltre al titolo ed al periodo, é consentito apporre sul mezzo il marchio o la denominazione dei soggetti che hanno promosso o aderito all'iniziativa.

Art. 19

Locandina

- 1 E' un elemento bidimensionale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
- 2 Può essere collocata, in tutto il territorio comunale, all'interno dei locali, sulle vetrine e sulle porte di ingresso dei negozi e degli esercizi pubblici e di ogni altro luogo pubblico o aperto al pubblico, previa annotazione sulla stessa del periodo di esposizione, da parte degli uffici comunali. Ha, di norma, dimensioni non superiori a cm. 33 x 70.

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF008
	PIANO GENERALE IMPIANTI	Emissione: 30.12.04
		Rev. 2 – 20.09.12
		Pagina 9 di 32

Art. 20
Manifesto

- 1 E' un elemento bidimensionale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Se posizionato sul terreno, può essere realizzato anche in materiale rigido.
- 2 Può essere collocata, in tutto il territorio comunale, all'interno dei locali, sulle vetrine e sulle porte di ingresso dei negozi e degli esercizi pubblici e di ogni altro luogo pubblico o aperto al pubblico, previa annotazione sulla stessa del periodo di esposizione, da parte degli uffici comunali. Ha, di norma, dimensioni pari a cm. 50 x 70 e 70 x 100.

Art. 21
Stendardo

- 1 E' un elemento bidimensionale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Esso deve essere collocato ad altezza minima di m. 3,00 dal marciapiede.
- 2 La dimensione massima consentita è di 3 mq.
- 3 L'impianto è ammesso esclusivamente su aree private o su fabbricati.
- 4 L'esposizione di stendardi è autorizzabile unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione cui si riferiscono, durante la settimana precedente e le ventiquattro ore successive, nel limite massimo di quindici giorni complessivi.
- 5 Lo stendardo può essere luminoso per luce indiretta; in nessun caso può aggredire sulla carreggiata.

Art. 22
Gonfalone

- 1 Si tratta di elemento bidimensionale monofacciale, finalizzato alla promozione pubblicitaria di attività commerciali, realizzato esclusivamente in tela di cotone, senza aggiunte di carta, plastica o altro materiale, mancante di una superficie d'appoggio cui aderire, fermato da due supporti lineari rigidi.

Art. 23
Plancia a muro o ancorata al suolo

- 1 La plancia a muro è costituita da manufatto metallico o di materiale plastico monofacciale ancorato al muro, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici tramite sovrapposizione di manifesti cartacei.
- 2 La plancia ancorata al suolo è costituita da manufatto metallico bifacciale o monofacciale supportato da un'ideale struttura di sostegno infissa al suolo, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici tramite sovrapposizione di manifesti cartacei.

Art. 24
Paline

- 1 Le paline sono costituite da manufatti mono o bifacciali collocati in serie su supporto proprio.
- 2 Le paline non possono avere dimensione massima superiore a mq.1.

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF008
	PIANO GENERALE IMPIANTI	Emissione: 30.12.04
		Rev. 2 – 20.09.12
		Pagina 10 di 32

- 3 La loro collocazione, in numero non superiore a 50 e per un periodo massimo di 15 giorni (autorizzazione non reiterabile nei due mesi successivi alla scadenza), é ammessa esclusivamente nella zona industriale e periferica dell'abitato urbano.

Art. 25

Bandiere, trespoli, totem, strutture poliedriche

- 1 Per la definizione di questi impianti, si rinvia al successivo art. 58 lettere c, d, e, f.
- 2 La collocazione delle strutture poliedriche é ammessa esclusivamente nella zona industriale.

Art. 26

Teli e pannelli pittorici monofacciali

- 1 Si tratta di impianti destinati alla copertura di ponteggi in opera per la costruzione o la ristrutturazione di immobili.
- 2 L'esposizione di teli e pannelli é consentita previa presentazione di specifico progetto che deve essere approvato dalla Giunta comunale, la quale valuterà anche il contenuto del messaggio in relazione al contesto urbano in cui é inserito.
- 3 Il messaggio può avere contenuto esclusivamente commerciale; non é consentito il messaggio variabile.
- 4 Il telo pittorico monofacciale può essere luminoso per luce indiretta; esso deve essere rimosso non oltre la fine dei lavori del cantiere.

Art. 27

Cavalletto pubblicitario

- 1 Manufatto che, indipendentemente dal supporto impiegato per l'esposizione del messaggio, per le caratteristiche costruttive e le modalità di posa in opera, non ha carattere di oggettiva stabilità e può essere rimosso al termine dell'orario di chiusura dell'esercizio che lo espone.
- 2 L'utilizzo dei cavalletti pubblicitari è consentito solo in prossimità dell'esercizio a cui si riferisce e in numero non superiore a due.

Art. 28

Aeromobili, palloni frenati, proiezioni

- 1 Rientrano in questa tipologia:
 - a) i mezzi che effettuano la pubblicità mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di manifestini ecc.;
 - b) le mongolfiere;
 - c) Hli strumenti diretti ad effettuare pubblicità diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche, su schermi, pareti riflettenti ecc.;
 - d) palloni frenati, costituiti da impianti a forma normalmente, ma non necessariamente, sferica, recanti messaggi pubblicitari.

Art. 29

Veicoli pubblicitari

- 1 Per i veicoli pubblicitari la disciplina é prevista all'art. 91.

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF008
	PIANO GENERALE IMPIANTI	Emissione: 30.12.04
		Rev. 2 – 20.09.12
		Pagina 11 di 32

Art. 30

Altre forme pubblicitarie

- 1 Si tratta di forme pubblicitarie diverse, da concordare con il Comune, autorizzabili in occasione di manifestazioni politiche sindacali e di categoria, filantropiche, religiose, culturali, sportive e ricreative, da chiunque organizzate, anche con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, nonché in occasione di spettacoli viaggianti, ed in occasione di manifestazioni commerciali, la cui necessità sia collegata ad un evento ad esse riferito.
- 2 Queste forme pubblicitarie sono autorizzabili previa presentazione di specifico progetto che deve essere approvato dalla Giunta comunale; i criteri di valutazione del progetto tengono conto, in particolare, delle esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche degli edifici circostanti.
- 3 Sono autorizzabili unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione cui si riferiscono, durante la settimana precedente e le ventiquattro ore successive.

CAPO IV

Localizzazione

Art. 31

Localizzazione

- 1 Salvo le disposizioni speciali previste nel capo II, i mezzi pubblicitari possono essere localizzati presso l'esercizio commerciale interessato o in altro sito, anche presso terzi, su proprietà pubblica o privata.

TITOLO III

IMPIANTI PERMANENTI

CAPO I

Generalità

Art. 32

Definizione

- 1 Rientrano in questa categoria i mezzi pubblicitari, vincolati solidamente al suolo o ad altre strutture, destinati a costituire un supporto duraturo per l'esposizione di messaggi attraverso cartelli, tabelle, murali, trespolti, stendardi, ecc.

Art. 33

Durata dell'autorizzazione

- 1 L'autorizzazione per i mezzi pubblicitari permanenti ha validità per un periodo di anni tre. Il soggetto che intenda proseguire con l'esposizione del mezzo dovrà presentare al Comune formale istanza di rinnovo tassativamente entro 120 giorni dalla scadenza.
- 2 Nel caso di mancata richiesta di rinnovo l'autorizzazione si intenderà scaduta e il mezzo dovrà essere rimosso entro 15 giorni successivi alla scadenza a completo carico del soggetto autorizzato.
- 3 In caso di mancata risposta all'istanza di rinnovo da parte dell'Ente, l'autorizzazione si intenderà rinnovata tacitamente per il triennio successivo, scaduto il quale sarà necessario presentare una nuova istanza di rinnovo.

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF008
	PIANO GENERALE IMPIANTI	Emissione: 30.12.04
		Rev. 2 – 20.09.12
		Pagina 12 di 32

- 4 È fatta salva la possibilità di revoca dell'autorizzazione da parte del Comune in qualunque momento, quindi anche prima della scadenza naturale dell'autorizzazione, per motivi di interesse pubblico, previo preavviso di giorni trenta. In caso di comprovata urgenza detto termine potrà essere ridotto.

CAPO II

Norme generali di installazione

Art. 34

Principi

- 1 Gli impianti permanenti, ferme restando le eventuali specifiche discipline di settore, devono rispondere alle caratteristiche indicate negli articoli che seguono.

Art. 35

Forma e colore

- 1 I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri impianti pubblicitari devono avere sagoma regolare, tale da non generare confusione con la segnaletica stradale.
- 2 Agli stessi fini, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni, particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento; l'uso del colore rosso non deve impedire l'immediata percettibilità dei segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo; esso deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare 1/5 dell'intera superficie dell'impianto.

Art. 36

Materiali

- 1 Per la relativa disciplina si rinvia alle norme del Codice della strada e relativo regolamento di attuazione, la cui attuale formulazione è riportata nell'allegato 8.

Art. 37

Dimensioni

- 1 Fuori dai centri abitati, si applicano le norme del Codice della strada e relativo regolamento di attuazione. Entro i centri abitati si applicano le limitazioni dimensionali previste dal regolamento di polizia urbana. L'attuale formulazione delle norme richiamate è riportata nell'allegato 8.

Art. 38

Struttura

- 1 Per la relativa disciplina si rinvia alle norme del Codice della strada e relativo regolamento di attuazione, la cui attuale formulazione è riportata nell'allegato 8.

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF008
	PIANO GENERALE IMPIANTI	Emissione: 30.12.04
		Rev. 2 – 20.09.12
		Pagina 13 di 32

Art. 39

Distanze

- 1 Le distanze sono misurate partendo dalla parte più esterna dell' impianto; le distanze minime stabilite con riferimento a monumenti ed opere d'arte in genere sono richieste unicamente se l'impianto entra, da qualsiasi posizione, nel campo visivo dell'elemento da rispettare.
- 2 Per la rimanente disciplina si rinvia alle norme del Codice della strada e relativo regolamento di attuazione, la cui attuale formulazione é riportata nell'allegato 8.

Art. 40

Illuminazione

- 1 Per la relativa disciplina si rinvia alle norme del Codice della strada e relativo regolamento di attuazione, la cui attuale formulazione é riportata nell'allegato 8, nonché alle norme del regolamento di polizia urbana.

Art. 41

Divieti e posizionamento

- 1 Sono vietate le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose visibili dai veicoli transitanti sulle strade che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possono, a giudizio dell'ente proprietario della strada, ingenerare confusione con i segnali stradali o con segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producono abbagliamento.
- 2 È altresì vietata l'installazione di mezzi pubblicitari su statue, monumenti, fontane monumentali, sui muri di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese.
- 3 È vietato ogni tipo di pubblicità sulle opere d'arte, i ponti, i parapetti, i cavalcavia e le loro rampe, gli alberi, i dispositivi di protezione marginali e su tutte le altre opere complementari attinenti alle strade, nonché su aree comunali destinate a verde e nei parchi urbani.
- 4 Per la disciplina relativa al posizionamento, si rinvia alle norme del Codice della strada e relativo regolamento di attuazione, nonché alle norme del regolamento di polizia urbana, la cui attuale formulazione é riportata nell'allegato 8.
- 5 Entro i centri abitati é consentita la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità superiore a 3 minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.
- 6 Il posizionamento dei mezzi pubblicitari deve avvenire in modo da consentire sempre la perfetta visibilità in prossimità di impianti semaforici o rotonde stradali, a partire da una distanza minima di metri 30.
- 7 Gli impianti posizionati diagonalmente rispetto alle strade (né paralleli, né perpendicolari) devono rispettare le prescrizioni più restrittive.

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF008
	PIANO GENERALE IMPIANTI	Emissione: 30.12.04
		Rev. 2 – 20.09.12
		Pagina 14 di 32

CAPO III

Tipologie

Sez. I – Insegne di esercizio

Art. 42

Definizione

- 1 Sono costituite da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa. Può essere luminosa sia per luce propria, sia per luce indiretta.
- 2 Rappresentano il mezzo con cui le varie attività – produttive, terziarie e commerciali – segnalano, in forma permanente, la loro presenza sul territorio.
- 3 Possono assumere le più svariate forme e dimensioni: a cassonetto, a lettere scatolate, a lettere dipinte su supporto, a bandiera ecc.

Art. 43

Caratteristiche strutturali

- 1 Possono essere realizzate in materiale di qualsiasi natura, purché in armonia con le caratteristiche dell'edificio sul quale vengono installate e compatibili con l'ambiente del quale l'edificio stesso fa parte.
- 2 Possono essere luminose, sia per luce propria sia per luce diretta, oppure opache.

Art. 44

Divieti e prescrizioni

- 1 Le insegne informative o pubblicitarie possono essere installate solo in corrispondenza dell'attività che si intende reclamizzare.
- 2 Di norma, sono poste sulla facciata dove esiste la vetrina o l'ingresso della stessa con esclusione di finestre e balconi.
- 3 In presenza di iniziative collettive e di associazioni di categoria o enti pubblici, da valutare caso per caso dalla Giunta comunale, possono essere previste deroghe al disposto di cui al comma 1.
- 4 Sono ammesse le insegne di tipo "scatolato", in metallo, cristallo o legno, ad illuminazione indiretta; le insegne a cassonetto con fronte in legno o in metallo traforato "in negativo" con illuminazione interna trasparente dalle lettere e dai marchi; le iscrizioni effettuate su pannelli in metallo, legno, vetro od apposte direttamente sugli intonaci degli edifici, ed illuminate direttamente.
- 5 Deve essere evitato il costituirsi di situazioni di particolare intensità e densità delle insegne ed altri mezzi esposti che risultino in contrasto con i valori storico-ambientali da tutelare.
- 6 Nelle zone del centro storico le insegne devono rispondere rigorosamente alle prescrizioni dei Piani del colore e dell'arredo urbano, dei Piani di qualificazione urbana e del Regolamento edilizio. Dette prescrizioni riguardano, in particolare, gli spazi, le modalità di collocazione, le dimensioni, i materiali, la forma e i colori.
- 7 Per le restanti zone del territorio comunale, gli elementi caratterizzanti le insegne sono determinati di volta in volta, sulla base di circostanziato parere della Commissione edilizia, avuto riguardo alla

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF008
	PIANO GENERALE IMPIANTI	Emissione: 30.12.04
		Rev. 2 – 20.09.12
		Pagina 15 di 32

compatibilità dell'impianto proposto con le esigenze di tutela e qualificazione delle caratteristiche fisiche ed ambientali del contesto in cui il medesimo si colloca.

Art. 45

Colori

- 1 Le insegne a colori devono, di norma, uniformarsi per tonalità a quelle già esistenti, salvo i casi di marchi registrati. Sono vietate le insegne a più colori, se di toni violenti e contrastanti tra loro, e tali da costruire disturbo estetico all'ambiente circostante.

Art. 46

Tipologie particolari

- 1 Qualora occorra pubblicizzare attività di interesse generale la cui sede è interna e difficilmente visibile dalla strada, è consentito installare insegne a bandiera.
- 2 Sono ammesse le insegne bifacciali a bandiera "artistiche", di dimensioni e caratteristiche da valutare in relazione all'edificio ed all'area sulla quale prospettano, ad illuminazione indiretta; l'illuminazione interna è ammessa solo per le insegne traforate, per evidenziare all'esterno le iscrizioni ed i simboli nelle stesse contenuti.
- 3 Per le insegne aventi forme irregolari la Commissione edilizia valuta di volta in volta il loro impatto ambientale, tenuto conto delle esigenze di ornato.

Art. 47

Posizionamento

- 1 Le insegne a bandiera, orizzontali o verticali, aggettanti su percorsi pedonali o su sedi stradali o passaggi accessibili da automezzi, devono essere installate in modo tale che la distanza da terra al bordo inferiore e superiore sia contenuta nel limite minimo di m 3 e massimo do m. 5,1.
- 2 La distanza dal bordo verticale esterno al filo del muro dell'edificio non può superare i due terzi dell'ampiezza del marciapiede, nel limite massimo di m.1,2.
- 3 Le insegne montate su supporto proprio o su palina, se collocate su aree private, devono rispettare un'altezza massima da terra, misurata dalla quota del terreno al bordo superiore dell'impianto, di m.10; se aggettanti su suolo pubblico, devono rispettare le condizioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 48

Vetrofanie

- 1 Le vetrofanie consistono in messaggi pubblicitari monofacciali applicati sulle vetrine delle porte d'ingresso delle attività pubblicizzate.

Art. 49

Insegne sanitarie

- 1 Le insegne concernenti strutture, quali case di cura private e gabinetti ed ambulatori mono e polispecialistici, soggetti ad autorizzazione, devono rispondere alle caratteristiche stabilite nel decreto del Ministero della Sanità 16 settembre 1994, n°657, il cui attuale testo é riportato nell'allegato 8 "Normativa di riferimento".

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF008
	PIANO GENERALE IMPIANTI	Emissione: 30.12.04
		Rev. 2 – 20.09.12
		Pagina 16 di 32

- Devono essere collocate, preferibilmente, sugli stipiti delle porte o, in alternativa, lateralmente alla porta o sui battenti. Il loro posizionamento deve essere effettuato seguendo criteri di regolarità compositiva.

Sez. II – Sorgente luminosa

Art.50

Definizione

- E' sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

Sez. III – Cartello (tabelloni – plance – pannelli)

Art. 51

Definizione

- Manufatto bidimensionale, dotato di supporto proprio o affisso su preesistente struttura, supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc.. può essere luminoso sia per luce propria, sia per luce indiretta.
- Rientrano in questa tipologia i tabelloni, le plance ed i pannelli pubblicitari installati su preesistenti strutture quali: parti di edificio, muri, recinzioni ed altri elementi architettonici in genere.

Art. 52

Caratteristiche strutturali

- La forma, le dimensioni e gli altri elementi caratterizzanti i tabelloni, le plance e i pannelli sono subordinati allo specifico parere espresso a proposito dalla Commissione edilizia.
- L'uso di colore rosso, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare 1/5 dell'intera superficie del cartello.

Art. 53

Localizzazione e dimensioni

- I cartelli su sostegni propri posti lungo le strade possono essere collocati unicamente nei siti indicati nell'apposita cartografia di Piano (allegato n.6), con tassativa esclusione delle aree di centro storico e delle aree oggetto di tutela, e non possono avere dimensione superiore a mq. 6.
- I tabelloni, le plance e i pannelli sono ammessi solo nelle zone industriali/commerciali e non possono avere dimensione massima superiore a mq. 4.

Sez. IV - Preinsegna

Art. 54

Definizione

- Scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF008
	PIANO GENERALE IMPIANTI	Emissione: 30.12.04
		Rev. 2 – 20.09.12
		Pagina 17 di 32

installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Art. 55

Caratteristiche strutturali

- 1 Le preinsegne sono posizionate su apposite strutture (sistemi informativi o quadri di insieme), idonee a contenere più frecce direzionali, da installare a cura del Comune o del concessionario da esso individuato.
- 2 Lungo le pubbliche vie possono essere autorizzati esclusivamente sistemi informativi stradali ritenuti di interesse per l'utente della strada.
- 3 Lo sfondo delle preinsegne deve essere di colore grigio, le scritte e frecce di colore giallo; i simboli e i marchi possono mantenere il loro colore originale.
- 4 E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di 8 preinsegne per ogni senso di marcia.
- 5 All'interno del centro urbano, in presenza di particolari condizioni ambientali, é ammessa unicamente l'installazione su quadri di insieme.
- 6 Le insegne contenute nei quadri di insieme devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) devono avere uguali dimensioni, indipendentemente dalla lunghezza delle scritte contenute;
 - b) le scritte indicanti "diritto" devono essere poste al di sopra delle altre; qualora il quadro di insieme sia installato sulla parte sinistra della carreggiata, la freccia verticale deve essere posta sul lato destro dell'insegna;
 - c) le scritte indicanti "sinistra" devono essere poste sotto quelle indicate al punto b);
 - d) le scritte indicanti "destra" devono essere poste sotto quelle indicate al punto c).
- 7 Qualora su uno stesso quadro vengano collocate meno di 8 preinsegne, il posizionamento deve avvenire dall'alto verso il basso.
- 8 *abrogato*
- 9 La Giunta comunale, con l'approvazione dei progetti di cui all'art. 110, può stabilire, entro il centro urbano, diverse modalità di ubicazione e di installazione delle preinsegne.
- 10 *abrogato*.

Art. 56

Dimensioni e localizzazione

- 1 Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni di m. 1,25 x 0,25.
- 2 Esse possono essere collocate nel centro storico solo sulla base di specifici progetti approvati dall'amministrazione comunale.

Art. 56 bis

Attuazione del progetto di riordino

- 1 Il progetto di cui al comma 7 del precedente articolo 55 può essere predisposto ed attuato dal concessionario individuato dal Comune, sulla base di apposita gara da effettuarsi, anche congiuntamente ad altri servizi, affidato in concessione dalla Giunta ad un soggetto esterno, alle condizioni stabilite nei successivi articoli della presente Sezione.

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF008
	PIANO GENERALE IMPIANTI	Emissione: 30.12.04
		Rev. 2 – 20.09.12
		Pagina 18 di 32

Art. 56 ter
Strutture di sostegno

- 1 Le strutture di sostegno sono di proprietà del comune.
- 2 La tipologia delle strutture di sostegno per l'allestimento degli impianti deve essere, qualora realizzata dal concessionario, sempre concordata preventivamente con il comune, fermo restando che le stesse, al termine della concessione, rimarranno di proprietà del comune.

Art. 56 quater
Frecce segnaletiche

- 1 L'installazione delle frecce segnaletiche all'interno delle strutture allo scopo predisposte è a carico del Comune o del concessionario del servizio di cui all'art. 56 bis.
- 2 Le frecce segnaletiche sono di proprietà del soggetto che ne ha richiesto l'installazione.

Sez. V – Impianto di pubblicità o propaganda

Art. 57
Definizione

- 1 Si definisce impianto di pubblicità o propaganda qualunque altro manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda, non individuabile secondo le definizioni precedenti. Esso può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta.

Art. 58
Tipologie

- 1 Rientrano in questa fattispecie:
 - a) cassonetti, costituiti da manufatti di profondità massima pari a 30 cm, realizzati con materiali di qualsiasi natura, dotati di una cornice metallica e di una superficie per l'affissione cartacea in lamiera zincata, vincolati al suolo o a parete.
Possono essere luminosi.
Possono contenere teli retroilluminati o messaggi variabili mediante l'impiego di prismi rotanti comandati da meccanismi elettromeccanici programmati.
Quando recano messaggi variabili, è consentito l'inserimento di corpi illuminanti esterni.
 - b) poster, costituiti da manufatti bidimensionali realizzati in materiale di qualsiasi natura, rigidamente ancorati al suolo o in aderenza a fabbricati.
 - c) bandiere, costituite da manufatti bidimensionali realizzati in materiale di qualsiasi natura, ancorati a filo del muro, perpendicolari allo stesso, o dotati di sostegno proprio, ancorato al suolo.
 - d) trespoli, costituiti da manufatti tridimensionali, supportati da un'ideale struttura di sostegno, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi. Possono essere luminosi sia per luce propria, sia per luce indiretta.
 - e) totem, costituiti da elementi tridimensionali multifacciali, prevalentemente sviluppati in altezza, vincolati al suolo da qualsiasi struttura di sostegno, finalizzati alla diffusione dei messaggi

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF008
	PIANO GENERALE IMPIANTI	Emissione: 30.12.04
		Rev. 2 – 20.09.12
		Pagina 19 di 32

pubblicitari o istituzionali; possono alternativamente fungere da sostegno per i messaggi o recare impresso direttamente il messaggio.

- f) strutture poliedriche, costituite da impianti tubolari di forma poliedrica su cui vengono collocate informazioni pubblicitarie.
- g) pannelli didattici, prevalentemente di materiale plastico, fermati al suolo con bulloni, a volte coperti da capottine, finalizzati all'illustrazione dei monumenti e dell'ambiente urbano, posizionati sui siti oggetto di informazione o nelle loro immediate vicinanze.
- h) impianti affissionali di proprietà privata.

Art. 59

Collocazione e divieti

- 1 Fatta eccezione per gli impianti installati dal Comune ed aventi fini istituzionali o sociali, valgono per le tipologie di seguito indicate le disposizioni previste nel presente articolo.
- 2 I trespoli sono ammessi esclusivamente nella zona industriale, previo parere favorevole della Commissione edilizia. Nelle restanti zone del territorio comunale i trespoli sono installabili esclusivamente nel corso di manifestazioni organizzate dal Comune o da altri enti pubblici, nei tempi e con le prescrizioni previste dagli articoli 15 e 16.
- 3 I totem e le strutture poliedriche sono installabili esclusivamente nella zona industriale, previo parere favorevole della Commissione edilizia.
- 4 In nessuna zona del territorio comunale é ammessa l'installazione di marciapiedini, intendendosi per tali le strisce luminose sovrapposte ai margini dei marciapiedi, davanti alle attività pubblicizzate.
- 5 Il livello di luminosità degli impianti non deve arrecare disturbo a persone o all'ambiente circostante.

Sez. VI - Tende parasole

Art. 60

Definizione

- 1 Impianti costituiti da tende poste su vetrine o ingressi di attività commerciali o artigianali, recanti scritte in caratteri alfanumerici completate da simboli o marchi.

Art. 61

Collocazione

- 1 Le tende parasole possono essere installate unicamente nella sede delle attività a cui si riferiscono.

Art. 62

Caratteristiche strutturali

- 1 Le tende possono essere realizzate in materiale di qualsiasi natura, purché in armonia con le caratteristiche dell'edificio su cui vengono installate e compatibili con l'ambiente del quale l'edificio stesso fa parte.
- 2 All'interno del centro storico i materiali e le caratteristiche delle tende pubblicizzate devono essere in armonia con le esigenze di salvaguardia del pregio degli edifici e dell'ambiente nel quale devono essere collocate.

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF008
	PIANO GENERALE IMPIANTI	Emissione: 30.12.04
		Rev. 2 – 20.09.12
		Pagina 20 di 32

- 3 Nelle altre zone del territorio comunale le tende possono essere autorizzate in tutte le forme, compatibilmente con le caratteristiche dell'edificio e dell'ambiente ed idonee ad esercitare, in forma esteticamente corretta, la funzione pubblicitaria.

Art. 63

Localizzazione e posizionamento

- 1 L'installazione di tende recanti impressi messaggi pubblicitari é ammessa su tutto il territorio comunale, previo parere favorevole della Commissione edilizia.
- 2 Nelle zone del centro storico devono essere rispettate le indicazioni fornite dai Piani del colore e dell'arredo urbano, dai Piani di qualificazione urbana e dal Regolamento edilizio.
- 3 Le tende possono essere posizionate ad una altezza dal marciapiede o dalla linea di spicco non inferiore a m. 2,20 e non devono intralciare in alcun modo la circolazione stradale e pedonale.

Sez. VII – Targhe

Art. 64

Definizione

- 1 Impianti, in materiale rigido, diretti a pubblicizzare una professione o altra attività economica.

Art. 65

Caratteristiche strutturali

- 1 Le targhe non luminose pubblicizzanti studi professionali, uffici, enti assicurativi, laboratori, ecc. possono avere dimensioni non superiori a 0,5 mq.
- 2 Le targhe, concernenti le attività professionali di cui al comma 2 dell'articolo 1 del Decreto del Ministero della Sanità 16 settembre 1994, n. 657 – professioni sanitarie, professioni sanitarie ausiliarie e arti ausiliarie delle professioni sanitarie - esercitate in studi personali, singoli o associati, devono rispondere alle caratteristiche stabilite nello stesso decreto, il cui attuale testo é riportato nell'allegato n. 8 "Normativa di riferimento".
- 3 Le targhe concernenti le strutture sanitarie di cui al comma 3 dell'art. 1 del Decreto del Ministero della Sanità 16 settembre 1994, n. 657 – case di cura private, gabinetti e ambulatori, mono e polispecialistici, soggetti ad autorizzazione - devono rispondere alle caratteristiche stabilite nello stesso decreto, il cui attuale testo é riportato nell'allegato n. 8 "Normativa di riferimento".
- 4 Le targhe professionali sono ammesse in tutte le zone del territorio comunale, nel rispetto dei limiti dimensionali, tipologici e formali dettati dai regolamenti comunali e dalle disposizioni normative di settore, nonché secondo le indicazioni della Commissione edilizia.

Sez. VIII – Bacheche

Art.66

Definizione

- 1 Riquadri vetrati supportati da idonea struttura o appesi a muro, finalizzati all'affissione pubblicitaria o all'esposizione, tramite applicazioni per sovrapposizione all'interno della stessa, di messaggi relativi

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF008
	PIANO GENERALE IMPIANTI	Emissione: 30.12.04
		Rev. 2 – 20.09.12
		Pagina 21 di 32

all'attività sociale o propagandistica. Non possono essere luminosi né per luce propria né per luce indiretta.

- 2 Rientrano in questa fattispecie anche le vetrinette porta-menù.

Art. 67 **Collocazione**

- 1 Le bacheche possono essere installate unicamente presso la sede dell'ente, club, associazione o attività ecc., o in appositi spazi individuati di volta in volta dall'Amministrazione comunale e, relativamente alle richieste di terzi, indicati nel provvedimento autorizzativo.

Art. 68 **Dimensioni**

- 1 La superficie non può superare i mq. 2,00 e gli spazi interni possono essere destinati unicamente a fini informativi della collettività o degli associati.

Art. 69 **Caratteristiche strutturali**

- 1 All'interno dei centri storici le bacheche devono essere realizzate con i materiali previsti dal Piano di qualificazione urbana.

Art. 70 **Localizzazione**

- 1 Gli impianti rientranti in questa categoria, possono essere collocati unicamente nei siti individuati di volta in volta dalla Giunta comunale. Quest'ultima si esprime anche in ordine alle dimensioni, nei limiti indicati dall'art. 65, nonché a materiali, tipologia e colori.
- 2 In deroga a quanto previsto al comma 1, è consentita l'installazione di vetrinette porta menù della sporgenza massima di 5 cm., da collocarsi sulla facciata esterna dell'esercizio commerciale, di fianco all'ingresso.

Sez. IX - Segno orizzontale reclamistico

Art. 71 **Definizione**

- 1 Consiste nella riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari e propagandistici.

Art. 72 **Prescrizioni**

- 1 La loro effettuazione è consentita in tutto il territorio comunale, escluse le località e le zone di particolare pregio ambientale, di cui all'articolo 8.

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF008
	PIANO GENERALE IMPIANTI	Emissione: 30.12.04
		Rev. 2 – 20.09.12
		Pagina 22 di 32

Art. 73

Caratteristiche strutturali

- 1 I segni orizzontali reclamistici devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale in modo da garantire una sicura aderenza alla stessa dei veicoli.
- 2 Nell'apposizione delle pellicole adesive deve essere evitato qualsiasi danno, soprattutto alle pavimentazioni in materiali di particolare pregio.
- 3 Ove la rimozione dovesse causare danni, sarà cura del titolare dell'autorizzazione ripristinare il sito.

Art. 74

Localizzazione

- 1 Ai sensi dell' art. 51, comma 9 reg. C.d.S., essi sono ammessi unicamente all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali e commerciali, nonché lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive.
- 2 Per questi mezzi le distanze minime si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

TITOLO IV

IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO

CAPO I

Generalità

Art. 75

Definizione

- 1 Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, fioriere, pannelli pubblicitari luminosi, pensiline fermata bus, contenitori porta rifiuti o simili). Può recare uno spazio pubblicitario, anche luminoso, sia per luce diretta sia per luce indiretta.

Art. 76

Prescrizioni e divieti

- 1 Le informazioni nei relativi spazi pubblicitari devono essere effettuate nei tempi e con le modalità stabilite nell'autorizzazione.
- 2 Non sono ammesse collocazioni di messaggi pubblicitari sui seguenti elementi di arredo urbano: lampioni, panchine, fioriere, contenitori di rifiuti specifici e transenne parapedonali.

Art.77

Concessioni

- 1 Gli impianti pubblicitari di servizio possono essere installati direttamente dal Comune oppure dati in concessione, secondo le norme del presente articolo.

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF008
	PIANO GENERALE IMPIANTI	Emissione: 30.12.04
		Rev. 2 – 20.09.12
		Pagina 23 di 32

- 2 La concessione di impianti a soggetti privati è disciplinata da un'apposita convenzione nella quale sono indicati, in particolare: il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo, le spese, le modalità e i tempi di installazione, gli obblighi di manutenzione, la responsabilità per eventuali danni, il rinnovo e la revoca della concessione e l'importo della cauzione.
- 3 La concessione é affidata mediante procedure ad evidenza pubblica o, valutate ragioni di convenienza economica e pubblico interesse, in modo diretto, previa gara ufficiosa.
- 4 Nei casi previsti nella prima parte del comma 4, può essere definito un corrispettivo economico a base d'asta.
- 5 L'assegnazione può avvenire anche per lotti, la cui composizione é stabilita in base a criteri di funzionalità ed economicità.
- 6 Nei casi previsti al comma 4, ogni assegnazione non può superare i due lotti.
- 7 La concessione comporta, oltre al pagamento del canone di concessione, anche la corresponsione del canone sulla pubblicità.
- 8 La concessione ha la durata massima di nove anni. Alla scadenza, é possibile il rinnovo, per uguale periodo, su richiesta dell'interessato.

Art. 78

Rimozione

- 1 In presenza di ragioni di pubblico interesse, può essere disposta la rimozione anticipata dei mezzi pubblicitari installati.
- 2 La rimozione, da effettuarsi a cura e spese del titolare del mezzo pubblicitario, include gli eventuali sostegni e supporti nonché il ripristino del sito, entro la data stabilita dall'Amministrazione comunale.
- 3 La mancata rimozione nei termini stabiliti al comma precedente, comporta l'applicazione delle sanzioni per la pubblicità abusiva, stabilite dal regolamento per l'applicazione del canone sulla pubblicità e dal Codice della strada.

CAPO II

Tipologie

Sez. I – Pensiline di attesa bus

Art. 79

Definizione

- 1 Struttura integrata con pensilina di attesa mezzi pubblici, ad essa rigidamente vincolata, finalizzata alla diffusione di messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici, direttamente con sovrapposizione di elementi come manifesti o simili.

Art. 79

Caratteristiche strutturali

- 1 La pensilina deve, di norma, essere posizionata parallelamente agli assi viari; se perpendicolare, può essere posizionata solo sul fianco della pensilina opposto al senso di provenienza del mezzo pubblico.

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF008
	PIANO GENERALE IMPIANTI	Emissione: 30.12.04
		Rev. 2 – 20.09.12
		Pagina 24 di 32

- 2 L'abbinamento dei mezzi pubblicitari deve comunque sempre garantire la piena visibilità di incroci, impianti semaforici e segnali stradali, sia di pericolo sia di prescrizione, nonché gli attraversamenti pedonali.

Sez. II - Transenne parapetonali

Art. 81

Definizione

- 1 Elementi di arredo urbano finalizzati alla fornitura di servizi quali la delimitazione e la protezione di marciapiedi e spazi ad uso pedonale. Vincolate al suolo, possono essere composte da uno o più elementi.
- 2 Non possono essere luminose né per luce propria né per luce indiretta.

Art. 82

Caratteristiche strutturali

- 1 Devono essere realizzate in ferro zincato e verniciato del colore prescelto dall'Amministrazione ed essere saldamente infisse al suolo; le strutture devono avere un grado di robustezza tale da sopportare le spinte laterali e da escludere oscillazioni che possano recare pericolo per i pedoni.

Sez. II - Paline fermata bus

Art. 83

Definizione

- 1 Strutture mono o bifacciali per la segnalazione dei transiti e delle fermate dei mezzi pubblici, possono essere poste su palo o a muro e sono completate da un unico spazio finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari. Sull'altro lato dell'impianto sono inserite le informazioni relative a mezzi pubblici. Non possono essere luminose né per luce propria né per luce indiretta.

Art. 84

Caratteristiche strutturali

- 1 Il pannello indicatore delle linee di pubblico servizio deve avere l'altezza tassativa di m.2.30; la parte retrostante è riservata alla pubblicità; il pannello pubblicitario non può superare le misure massime di 50 x 70 cm.
- 2 Le paline devono essere collocate non oltre 30 cm dal filo marciapiedi.

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF008
	PIANO GENERALE IMPIANTI	Emissione: 30.12.04
		Rev. 2 – 20.09.12
		Pagina 25 di 32

Sez. IV – Orologi

Art. 85

Definizione

- 1 Strutture integrate ad orologi, barometri ecc., ad essi rigidamente vincolate finalizzate alla diffusione dei messaggi pubblicitari direttamente con l'esposizione di pannelli serigrafati o simili, per una superficie massima di mq. 1.

Art. 86

Collocazione

- 1 Gli orologi, se collocati in prossimità del filo stradale, devono essere installati a non meno di 30 cm dal filo esterno del marciapiede, ad almeno 12 m dall'incrocio e non essere più elevati di 3 m dal suolo e comunque in modo da non limitare la visibilità.
- 2 Le limitazioni di cui al comma precedente non si applicano, qualora le strutture siano collocate in piazze e giardini.

Art. 87

Prescrizioni

- 1 Gli orologi devono essere sempre mantenuti funzionanti e protetti da vetri infrangibili o in materiale plastico.

Sez. V - Contenitori rifiuti

Art. 88

Definizione

- 1 Contenitori per la raccolta rifiuti, contenenti spazi per l'eventuale esposizione di messaggi pubblicitari.

Art. 89

Collocazione e caratteristiche strutturali

- 1 Devono essere collocati a distanza di m. 10 dagli incroci, essere in materiale antiurto e antincendio e se metallici in materiale antiruggine (acciaio, inox, alluminio, rame, ottone, ecc.).

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF008
	PIANO GENERALE IMPIANTI	Emissione: 30.12.04
		Rev. 2 – 20.09.12
		Pagina 26 di 32

TITOLO V ALTRE FORME PUBBLICITARIE

CAPO I

Pubblicità fonica

Art. 90

Definizione e rinvio

- 1 Si tratta di pubblicità eseguita a mezzo di apparecchi amplificatori e simili; essa è consentita solo se effettuata da punti fissi e con intervalli di almeno 1 ora tra uno spostamento da un punto all'altro.
- 2 Per la rimanente disciplina concernente la pubblicità sonora, valgono le norme stabilite dal Codice della strada e relativo regolamento di attuazione, la cui attuale formulazione é contenuta nell'allegato 8 "Normativa di riferimento".

CAPO II

Pubblicità sui veicoli

Art. 91

Veicoli pubblicitari

- 1 Per la disciplina concernente la pubblicità sui veicoli, valgono le norme stabilite dal Codice della strada e relativo regolamento di attuazione, la cui attuale formulazione é contenuta nell'allegato 8 "Normativa di riferimento".
- 2 La pubblicità esposta su veicoli appositamente attrezzati per trasmettere i messaggi pubblicitari, in sosta prolungata nelle zone del territorio comunale, é soggetta ad autorizzazione amministrativa.
- 3 Il posizionamento di questi impianti non é ammesso nelle zone del centro storico e nelle aree oggetto di tutela di cui all'art. 8.
- 4 Nella restante parte del territorio comunale é consentito per un arco temporale massimo di 3 giorni (autorizzazione non reiterabile nei due mesi successivi alla scadenza).

CAPO III

Volantinaggio

Art. 92

Definizione e rinvio

- 1 Si tratta di pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini effettuata da soggetti circolanti sul territorio o posteggiati presso banchetti posizionati nei luoghi indicati nell'autorizzazione.
- 2 Per la disciplina, valgono le norme stabilite dal C.d.S. e relativo regolamento di attuazione, nonché dal regolamento di polizia urbana, le cui attuali disposizioni sono riportate nell'allegato 8.

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF008
	PIANO GENERALE IMPIANTI	Emissione: 30.12.04
		Rev. 2 – 20.09.12
		Pagina 27 di 32

TITOLO VI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I

Generalità

Art. 93

Definizione

- 1 Si tratta di supporti diretti ad ospitare le affissioni di manifesti o simili di natura istituzionale, sociale, funebre e commerciale, nonché le affissioni dirette su impianti di proprietà dell'Amministrazione comunale.
- 2 Tutti gli impianti per le affissioni hanno di regola dimensioni pari o multiple di cm. 70 x 100.

Art. 94

Tipologia

- 1 Gli impianti di cui al presente capo possono essere costituiti da:
 - a) tabelle a muro, costituite da strutture monofacciali con superfici adeguatamente delimitate e predisposte per l'affissione di manifesti, apposte su muri di recinzione o di sostegno, utilizzabili nei seguenti formati:
formato piccolo: 70x100;
formato medio : 100x140; 100x200;
formato grande: 200x140; 200x200; 140x200; 200x300; 300x100; 300x200; 400x200;
 - b) Poster, costituiti da strutture monofacciali o bifacciali con superfici adeguatamente delimitate e predisposti per l'affissione di manifesti di formato m. 6 x 3, apposti su muri di recinzione o di sostegno o su altre strutture di sostegno;
 - c) stendardi, costituiti da manufatti mono o bifacciali supportati da una idonea struttura di sostegno e costituiti da materiale rigido utilizzabile in entrambe le facciate nei seguenti formati:
formato piccolo: 100x140;
formato medio :200x140; 140x200;
formato grande: 200x200;
 - d) vetrine, costituite da un elemento in supporto rigido e da uno sportello in vetro destinato all'affissione di un solo manifesto di cm. 70 x 100 (un foglio) di natura istituzionale o sociale e, comunque, non a rilevanza economica.

Art. 95

Caratteristiche tecniche generali

- 1 Le strutture verniciate degli impianti affissionali devono essere di colore ferro.
- 2 Le strutture, montanti o sostegni in genere, sono realizzate in metallo, ferro o ghisa, verniciato con polveri epossidiche, previo trattamento di zincatura o ossidazione elettrica.
- 3 Le tabelle e gli stendardi devono essere dotati di una cornice metallica e di una superficie per l'affissione cartacea in lamiera zincata.
- 4 Le vetrinette devono essere tamponate con vetro antisfondamento o con policarbonato di spessore minimo 5 mm.

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF008
	PIANO GENERALE IMPIANTI	Emissione: 30.12.04
		Rev. 2 – 20.09.12
		Pagina 28 di 32

- 5 Gli impianti destinati alle affissioni devono essere dotati alla sommità di un coronamento, in differenti colori, idoneo a segnalare le diverse tipologie: istituzionali, sociali, commerciali e funebri.

Art. 96
Modifiche agli impianti

- 1 Ogni modifica nelle posizioni e nel numero degli impianti comporta modifica del Piano, da realizzare con le procedure previste dall'art. 3.

CAPO II
Superficie

Art.97
Superficie minima degli impianti

- 1 Sul territorio comunale é prevista una superficie globale non inferiore a 1100 mq. complessivi per le pubbliche affissioni ripartita nei modi previsti dagli articoli che seguono.

CAPO III
Spazi istituzionali

Art.98
Superficie prevista

- 1 Per gli spazi istituzionali é destinata la superficie complessiva di mq. 35mq..
- 2 Questi spazi sono preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi o iniziative di interesse pubblico effettuati dal Comune, o da altri enti istituzionali.

Art. 99
Caratteristiche strutturali e dimensioni

- 1 Nei centri storici di Piazza e Breo gli impianti sono realizzati in ghisa e/o acciaio, costituiti da un pannello in acciaio, con cornice al manifesto connessa ad una seconda cornice in pali di metallo costituenti la struttura del portamanifesti. Le basi, gli elementi di connessione e la struttura decorativa sono realizzati in ghisa.
- 2 Le dimensioni consentite sono: 140 x 200; 140 x 100; 70 x 100 bifacciale.
- 3 Le rimanenti caratteristiche sono indicate nell'allegato 4.
- 4 Nelle rimanenti zone del territorio comunale gli impianti sono realizzati in acciaio verniciato o zincato e costituiti da un pannello unico o multiplo. Le dimensioni consentite sono indicate nell'allegato 4.

Art. 100
Impianti speciali in dotazione agli uffici

- 1 Rientrano in questa categoria di impianti, senza concorrere alla determinazione della superficie complessiva, quelli mobili in dotazione agli uffici, costituiti da n. 2 impianti affissionali di dimensioni 140 x 100 ed un totem; vi rientrano altresì n. 5 pannelli di dimensioni 2m x 3 m e n. 3 di dimensioni

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF008
	PIANO GENERALE IMPIANTI	Emissione: 30.12.04
		Rev. 2 – 20.09.12
		Pagina 29 di 32

1,20m x 2 m, la cui collocazione sul territorio é stabilita dalla deliberazione della G.C. 17/3/2004 n.71, i quali sono soggetti alla seguente disciplina specifica:

- a) sono destinati esclusivamente alla comunicazione istituzionale, con espresso divieto di utilizzo per la promozione di attività di terzi. Con specifico provvedimento della Giunta comunale, l'utilizzo dei supporti é consentito per la promozione di manifestazioni di rilevante valenza e interesse turistico, da parte di associazioni, enti, fondazioni e simili, senza scopo di lucro, patrocinato dal Comune;
- b) sono prioritariamente destinati a segnalare le iniziative di interesse turistico programmate dal Comune, nonché, nei limiti degli spazi disponibili, a descrivere le immagini e le risorse turistiche della città;
- c) la gestione degli impianti é direttamente affidata ai servizi comunali che curano il settore del turismo.

CAPO IV

Spazi destinati a fini sociali e non economici

Art 101

Superficie prevista

- 1 Per gli spazi destinati a fini sociali e non economici é destinata la superficie complessiva di mq. 32.
- 2 Questi spazi sono destinati a messaggi di contenuto sociale, e comunque non economico, normalmente effettuati da enti, associazioni, etc. non aventi fini di lucro.

Art. 102

Caratteristiche strutturali e dimensioni

- 1 Gli impianti sono realizzati in acciaio verniciato o zincato e costituiti da un pannello unico o multiplo. Le dimensioni consentite sono indicate nell'allegato 4.

CAPO V

Spazi commerciali

Art.103

Superficie prevista

- 1 Per gli spazi commerciali é destinata la superficie complessiva di mq. 1000.
- 2 Questi spazi sono destinati a messaggi a carattere commerciale, normalmente effettuati da esercenti attività di impresa o, comunque, da soggetti svolgenti attività economiche.

Art. 104

Caratteristiche strutturali e dimensioni

- 1 Gli impianti sono realizzati in acciaio verniciato o zincato e costituiti da un pannello unico o multiplo. Le dimensioni consentite sono indicate nell'allegato 4.

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF008
	PIANO GENERALE IMPIANTI	Emissione: 30.12.04
		Rev. 2 – 20.09.12
		Pagina 30 di 32

CAPO VI
Spazi destinati a fini non economici

Art. 105
Spazi per messaggi funebri

- 1 Per gli spazi relativi a messaggi funebri é destinata la superficie complessiva di mq. 65.
- 2 Questi spazi sono riservati esclusivamente alle comunicazioni di carattere funerario, normalmente costituite da manifesti di formato ridotto.

Art. 106
Caratteristiche strutturali e dimensioni

- 1 Nei centri storici di Piazza e Breo gli impianti sono realizzati in ghisa e costituiti da un unico pannello con sovrastante cornice; l'utilizzo di materiali diversi dovrà essere concordato con l'Amministrazione.
- 2 Nelle rimanenti zone del territorio comunale gli impianti sono realizzati in acciaio verniciato o zincato e costituiti da un unico pannello.
- 3 Le dimensioni consentite sono, su tutto il territorio comunale, di cm 100x140 e 80 x 120 o cm 140x100 e 120 x 80.

CAPO VII
SPAZI PER AFFISSIONI DIRETTE

Art. 107
Superficie prevista e modalità di assegnazione

- 1 *abrogato*
- 2 Gli spazi per affissioni dirette sono stabiliti nella misura di mq 100.
- 3 L'assegnazione di tali spazi, a fronte della corresponsione di un canone annuale, verrà effettuata dal responsabile del servizio esclusivamente mediante procedura di gara.
- 4 La realizzazione di detti spazi può avvenire, all'esito di una procedura di gara, a cura e spese dei soggetti interessati alla gestione degli stessi. Alla scadenza del contratto di gestione, detti spazi rimarranno di proprietà del Comune il quale provvederà, sempre previa gara pubblica, ad un nuovo affidamento della loro gestione.

CAPO VIII
SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI

Art. 108
Pubblicità su beni privati

- 1 Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al servizio comunale Affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere.
- 2 Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nella superficie complessiva destinata alle affissioni.

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF008
	PIANO GENERALE IMPIANTI	Emissione: 30.12.04
		Rev. 2 – 20.09.12
		Pagina 31 di 32

- 3 L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

TITOLO VII VIGILANZA

Art. 109

Vigilanza e rimozione impianti – rinvio

- 1 Per la disciplina si rinvia alle norme del Codice della strada e relativo regolamento di attuazione, nonché al regolamento di polizia urbana, la cui attuale formulazione è riportata nell'allegato 8 “Normativa di riferimento”.

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.110

Preinsegne (frece direzionali)

- 1 Il riordino della situazione esistente sul territorio è disposto dall'Amministrazione comunale sulla base di specifico progetto, previo parere della Commissione edilizia, la quale può fornire altre indicazioni sulle caratteristiche delle insegne. Dette eventuali nuove caratteristiche integrano il Piano e sono dallo stesso recepite, nella sua prima variazione.
- 2 Il progetto, la cui predisposizione può essere affidata anche all'esterno, dispone altresì in ordine ai tempi di attuazione.
- 3 Le autorizzazioni relative agli impianti - strutture di sostegno e frecce - esistenti sul territorio alla data di entrata in vigore delle modifiche al presente Piano non sono più rinnovabili alla scadenza. Gli impianti dovranno essere rimossi, a cura e spese dei proprietari, entro 30 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione; trascorso inutilmente detto termine, gli stessi verranno acquisiti al patrimonio comunale.
- 4 In assenza di autorizzazione, gli impianti andranno rimossi a cura e spese dei proprietari entro il 31 dicembre 2012; in caso di inadempienza, il Comune si riserva la facoltà di provvedere a spese del proprietario, ovvero di acquisirli al patrimonio comunale.

Art.111

Impianti affissionali

- 1 Con modalità definite ai sensi art. 3 il Comune provvede all'adeguamento dell'impiantistica in modo da completare il numero e realizzare la suddivisione tra impianti istituzionali, commerciali e funebri prevista nei capi III, IV, V e VI.
- 2 Ai fini dell'aggiornamento del piano, ogni nuova installazione comporta la predisposizione di una scheda tecnica, con contestuale memorizzazione sul GIS.
- 3 Gli impianti di proprietà privata per le affissioni dirette esistenti alla data di entrata in vigore delle modifiche al presente Piano andranno rimossi a cura e spese dei proprietari entro il 31 dicembre 2012.
- 4 Ai fini di cui al comma 1, il Comune provvede a dare comunicazione ai soggetti interessati dell'obbligo di rimozione.

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF008
	PIANO GENERALE IMPIANTI	Emissione: 30.12.04
		Rev. 2 – 20.09.12
		Pagina 32 di 32

- 5 Qualora, nonostante la comunicazione di cui al comma 2, il soggetto interessato non adempia nei termini stabiliti, l'impianto verrà acquisito al patrimonio comunale.

Art. 112

Impianti non conformi

- 1 Gli impianti non conformi al presente Piano dovranno essere rimossi entro 30 giorni dalla comunicazione da parte del Comune.
- 2 Nel caso in cui il soggetto non adempia, il Comune provvederà alla rimozione dell'impianto con addebito delle relative spese.
- 3 *abrogato*
- 4 Resta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di intervenire, caso per caso, alla richiesta di rimozione, in caso di necessità.

Art. 113

Contratti di sponsorizzazione

- 1 L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di stipulare contratti di sponsorizzazione, nei modi previsti dall'art.119 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, anche in deroga alle disposizioni previste dal Piano.